



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 49 del 26/01/2022

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca - UniMib - per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/01/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca - UniMib - per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- l'Università degli Studi di Milano Bicocca – UniMib, con sede in Milano alla piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, con comunicazione del 31/08/2021, acquisita in data 06/09/2021 al prot. n.25062, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera b) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2019, finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del *Regolamento per la stipula di Convenzioni* di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

Preso atto che

la Direttrice sanitaria ed il Direttore U.O.C. Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance di questa A.O.R.N., hanno manifestato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione;

Considerato che

questa azienda è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per un triennio dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca – UniMib per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi di Milano Bicocca – UniMib;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo presso questa A.O.R.N.;
3. di approvare l'allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. di demandare la fase esecutiva del citato rapporto collaborativo al Direttore U.O.C. Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione dell'UniMib;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione e all'UniMib di Milano;
8. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l'opportunità di rendere operativa l'organizzazione per lo svolgimento dei tirocini di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, dr.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi di Milano Bicocca – UniMib;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ateneo*, per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato di Abilitazione alla Professione di Psicologo presso questa A.O.R.N.;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. **DEMANDARE** la fase esecutiva del citato rapporto collaborativo al Direttore U.O.C. Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione dell'UniMib;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione e all'UniMib di Milano;
8. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l'opportunità di rendere operativa l'organizzazione per lo svolgimento dei tirocini di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PER L'AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

tra

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata a Lucera (FG) il 9/2/1970, di seguito, per facilità di lettura, denominato Soggetto promotore;

e

L'AZIENDA OSPEDALIERA di CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO, con sede a Caserta, in via Palasciano, partita I.V.A. 02201130610, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera", nella persona del Direttore Generale dott. Gaetano Gubitosa quale legale rappresentante p.t. dell' Ente, per facilità di lettura, denominata Soggetto ospitante

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo".

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art. 2, che stabilisce che all'esame di Stato " possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Viste le Linee d'indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

Verificato il contestuale avvenuto accreditamento dell'Ente ospitante c/o l'O.P.L.;

propone la stipula della presente convenzione.

ART. 1 - DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio professionalizzante sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, del tutor psicologo, iscritto all'Albo da almeno 3 anni, responsabile di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di tirocinio, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

ART. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata:

- di 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 6/12 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e polizza per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 2.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento di tutte le attività formative regolate dalla presente Convenzione, l'Ente ospitante si impegna a segnalarli all'Università entro i termini previsti dalla normativa.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, di cui al precedente art. 2, contenente il Programma di Tirocinio. Il Tutor si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi)
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco degli psicologi tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere informato tempestivamente il Soggetto Promotore e presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se il responsabile dell'Ente o Servizio avrà concordato con un docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, la supervisione per i tirocinanti per le attività di tirocinio.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'ENTE OSPITANTE

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocino.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista.

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

Resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con il soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, la presa in carico della formazione generale.

Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università (servizio.prevenzione@unimib.it).

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata triennale, senza tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti in qualsiasi momento dei suoi effetti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di *titolare autonomo per i dati di propria competenza**, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con

l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

**Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:*

a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti

b) una titolarità e una responsabilità esterna

si prega di informare l'Ufficio Stage e Tirocini all'indirizzo e-mail stage@unimib.it.

Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.

ART. II – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ART. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l'Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Per l'Università degli Studi di Milano
Bicocca
La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni